

STATUTO

CONSORZIO SELENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA FAENTINA 106

Numero REA: RA - 128308

Codice fiscale: 01211880396

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n. 3359/231 di Rep.

SELENIA

ELENCO SOCI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/12/2004

- 1) SOL.CO. CONSORZIO DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE RAVENNA - VIA F. NEGRIN. 20 - 48100 RAVENNA
- 2) PROGETTO CRESCITA SOC. COOP. A R.L. - VIA F. NEGRIN. 20 - 48100 RAVENNA
- 3) "IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE" SOC. COOP. A R.L. - VIA FAENTINA N. 106 - 48100 RAVENNA
- 4) CONSORZIO SAN VITALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA FAENTINA N. 106 - 48100 RAVENNA

Atti Consorzio

Selenia Cooperativa



Cooperativa Sociale Selenia Soc. Coop. a r.l. - CINQUE - Via Faentina, 106 - 48100 Ravenna - Tel. 0544/200511 - Fax 0544/200512

Allegato "B" al Repertorio n. 3359

Raccolta n.231

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituito, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs .C. P. S. n. 1577/1947 e dell'art. 8 della Legge n. 381/91, un Consorzio di Cooperative in forma di Società Cooperativa denominato "**Consorzio Selenia - Società Cooperativa Sociale**".

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e

regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

Il Consorzio ha sede nel Comune di Ravenna.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, esso può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2043; tale durata potrà essere prorogata ed il Consorzio anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

ART. 4

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che il Consorzio intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, nonché attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, di cui all'art. 4, I comma, L. n. 381/91 e successive modificazioni.

Esso si propone, inoltre, lo scopo di:

- 1) migliorare la capacità produttiva e l'efficienza delle cooperative consorziate, nonché di facilitare il perseguimento dei rispettivi scopi mutualistici, prestando alle cooperative medesime servizi a condizioni vantaggiose, in particolare, assumendo per conto delle cooperative consorziate lavori da committenti privati e pubblici, da assegnare in esecuzione alle cooperative medesime;
- 2) promuovere la diffusione dei prodotti e dei servizi delle cooperative consorziate nonché coordinare le loro attività;
- 3) acquistare in comune materie prime e semilavorate, attrezzature e beni strumentali;
- 4) realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale;
- 5) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio degli enti locali, regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità di quanti partecipano all'attività delle cooperative;
- 6) attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici su problemi dell'emarginazione;
- 7) coordinare, per conto delle cooperative associate, il rapporto con gli enti pubblici.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con il Consorzio, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra il Consorzio ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dal Consorzio e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Nello svolgimento della propria attività, esso si avvale prevalentemente degli apporti di servizi da parte dei propri soci.

Il Consorzio ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- 1) progettare, promuovere, organizzare e gestire ogni forma di:
 - a) assistenza e animazione in comunità – alloggio, comunità terapeutiche e di convivenza, centri sociali di accoglienza diurni, estivi o permanenti, centri di rieducazione psico-fisico e palestre, strutture protette, finalizzate al reinserimento sociale degli assistiti;
 - b) assistenza domiciliare di ogni tipo rivolta, in particolare agli handicappati, impegnandosi per ciò che attiene ad un'esistenza inserita nel contesto sociale;
 - c) interventi a favore dell'inserimento lavorativo di handicappati e di aiuto al lavoro sia presso aziende che presso centri appositi o a domicilio;
 - d) centri socio-riabilitativi diurni, semiresidenziali o residenziali, gruppi appartamento o comunità protette;
- 2) condurre e gestire laboratori artigianali, ambulatori di riabilitazione fisioterapia e simili;
- 3) organizzare e gestire progetti educativi di animazione comunitaria, attraverso una programmazione partecipata in collaborazione con le istituzioni e pubbliche e private nei tempi scolastici e parascolastici;
- 4) prestare assistenza agli handicappati in tutti i tipi di scuola pubblica e privata, differenziata o parificata, nei centri di addestramento professionale e nelle sedi in cui handicappati abili esercitano attività lavorative e professionali mediante educatori, insegnanti di sostegno e simili;
- 5) gestire servizi per gli assistiti e servizi di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi pubblici;
- 6) gestire servizi socio sanitari ed educativi;
- 7) Svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. n. 381/91;

Il Consorzio potrà assumere l'esecuzione dei servizi e delle attività di cui sopra sia da privati, sia dalla Comunità Europea, sia dallo Stato, sia da Enti Pubblici in genere, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti e concorsi, a licitazioni ed a trattative private e stipulando contratti e convenzioni. L'esecuzione di tali servizi ed attività potrà essere assegnata dal Consorzio alle cooperative consorziate secondo i criteri e le condizioni disciplinate dal regolamento interno.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, esso provvede, fra l'altro, a:

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

Il Consorzio, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, esso potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo – gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 – septies C.C.;
- b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui il Consorzio aderisce.

Infine, il Consorzio Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata al Consorzio la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

Il Consorzio Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III SOCI COOPERATORI ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- a) le cooperative sociali, di cui all'art. 1 della legge n. 381/91, che esercitino una o più attività indicate nell'oggetto sociale;
- b) altre società cooperative, che esercitino attività affini, complementari od accessorie a quelle esercitate dal Consorzio;

che intendano usufruire dei servizi prestati dal Consorzio.

In ogni caso, la base sociale del Consorzio deve essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori cooperative in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;

c. il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura comunque non

inferiore a n. 210 (duecentodieci) ovvero a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci né superiore al limite fissato dalla legge;

d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 41 - 42.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale, che ha deliberato l'adesione;
- c) bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) certificato di iscrizione nell'Albo nazionale degli enti cooperativi;
- e) relativamente alle cooperative sociali di cui all'art. 1, I comma, lettera b), L. n. 381/91, dichiarazione attestante che le persone svantaggiate, di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della predetta legge, costituiscono almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, sono soci della cooperativa stessa;
- f) ogni altro documento, che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni successiva modificazione apportata al loro Statuto le cooperative consorziate dovranno darne comunicazione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modificazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci operatori deve essere coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali del Consorzio medesimo.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci operatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni di cui al successivo art. 19.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

I soci operatori sono obbligati:

- a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;

b. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di

Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;

c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d. ad utilizzare i servizi prestati dal Consorzio conformemente agli impegni contrattuali assunti ed alle disposizioni del regolamento interno;

e. ad eseguire, con diligenza ed a regola d'arte, i lavori assegnati dal Consorzio secondo i criteri previsti dal regolamento interno.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o loro consorzi, che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti mutualistici instaurati.

ART. 10

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dal Consorzio il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio per iscritto, tramite lettera raccomandata.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 41 - 42.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, questo si risolve alla scadenza naturale e comunque solo dopo che il socio abbia adempiuto integralmente alle obbligazioni contrattuali dal medesimo derivanti, fatta salva diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la quale il socio sia esonerato da tali obbligazioni.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- c) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote sociali ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

- d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- e) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di eseguire i lavori assegnati o che nell'esecuzione di questi violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C. ;
- f) il cui ulteriore rapporto mutualistico sia risolto dal Consorzio per loro inadempienza;
- g) che violino il divieto di cui al precedente art. 9;
- h) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- i) che in qualunque modo arrechino danni al Consorzio.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 41 e 42 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato al Consorzio, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 24.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

ART. 16

Qualora vengano costituiti dal Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea

ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali del Consorzio; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dal Consorzio, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

CAPO II

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 17

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, C.C..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune

si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI
ART. 18

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a.1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00), sottoscritte dai soci operatori;
 - a.2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;
- b. dal fondo di riserva legale;
- c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia operatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 19

Le azioni dei soci operatori sono nominative.

Le azioni devono essere sottoscritte dai soci operatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data della sottoscrizione.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento della loro emissione.

La riduzione del capitale sociale del Consorzio in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci operatori; azioni sottoscritte dai soci sovventori.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, il Consorzio avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C..

ART. 20

Le azioni sottoscritte dai soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso il Consorzio senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

La cessione di azioni non può essere parziale.

ART. 21

Le azioni di sovvenzione cooperativa sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità al momento dell' emissione.

TITOLO VI
GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 22

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla

redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di

prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui il Consorzio sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Consorzio medesimo; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

ART. 23

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un ristorno, ai sensi dell'art. 2545 – sexies C.C. e del successivo art. 24. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a. non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d. un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 – quinquies, secondo comma, C.C.;
- e. un dividendo ai soci sovventori previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita dalla legge ovvero dal presente statuto ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);
- f. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 24

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla

normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo una percentuale calcolata sull'ammontare complessivo dei compensi fatturati dai soci cooperatori per l'esecuzione di servizi o lavori assegnati dal consorzio, più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno:

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato o emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ART. 25

Sono Organi Sociali del Consorzio:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 26

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'Assemblea,
- b) affisso presso la sede sociale nonché comunicato ai soci mediante lettera semplice almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 22.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 26

L'Assemblea Ordinaria:

- 1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di

	Amministrazione;	
	2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori; 3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca; 4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; 5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti; 6. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409 – quater C.C.; 7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 – bis C.C.; 8. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici; 9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione; 10. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'art. 16; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime; 11. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti. ART. 27 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti	

finanziari di cui al Capo II del Titolo IV.

ART. 28

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci del Consorzio aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci del Consorzio aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Qualora si tratti di deliberare sulla fusione, sulla proroga della durata nonché sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 29

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza, ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 30

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci operatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio operatore ha diritto a più voti, ma non oltre 5 (cinque), in relazione all'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta e versata, secondo il seguente criterio:

- fino a euro 50.000,00 = 1 (un) voto;
- da euro 50.001,00 a euro 75.000,00 = 2 (due) voti;
- da euro 75.001,00 a euro 100.000,00 = 3 (tre) voti;
- da euro 100.001,00 a euro 125.000,00 = 4 (quattro) voti;
- oltre euro 125.001,00 = 5 (cinque) voti.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno novanta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre

cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio

precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle azioni. In ogni caso, ai soci sovventori, di cui al Titolo IV, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ciascuna cooperativa consorziata partecipa all'Assemblea tramite un proprio rappresentante legale o un mandatario allo scopo designato con delega sottoscritta dal rappresentante legale medesimo.

Le cooperative consorziate possono farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, dal rappresentante legale di altra cooperativa, che abbia diritto al voto; ciascun rappresentante delegato non può rappresentare più di un altro socio.

In materia di rappresentanza in Assemblea valgono le regole di cui all'art. 2372 C.C., salvi i casi di rappresentanza organica o legale delle cooperative consorziate.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui il Consorzio aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 31

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (*tre*) fino ad un massimo di 11 (*undici*), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra le persone indicate dai soci cooperatori, tra i soci sovventori, entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi, salvo

modifiche di legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese o società a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 33

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi

dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Consorzio dell'operazione.

ART. 34

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione onché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d. compilare i regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui il Consorzio aderisce;
- g. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;
- h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- i. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j. assumere e licenziare i dipendenti del Consorzio, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l. comminare le sanzioni previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- n. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 27, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. "Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni".

ART. 35

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C., scegliendo i nuovi amministratori tra persone indicate dagli appartenenti alla stessa categoria di soci, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

ART. 36

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 37

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti del Consorzio o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

ART. 38

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 39

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, C.C..

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 40

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, C.C.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis C.C., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 41

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra il Consorzio ed i soci o tra i soci stessi aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 42

Le controversie verranno risolte, secondo il regolamento approvato dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, da un unico arbitro designato dalla Giunta della Camera di Ravenna.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

TITOLO IX

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 43

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci.

ART. 44

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci del Consorzio saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: soci sovventori; soci operatori.

ART. 45

Le clausole di cui agli artt. 43 e 44, primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 46

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra non soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 47

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative e loro consorzi nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Firmato Cortesi Maria Grazia

Firmato Stefania Palmieri Notaio

Io sottoscritta Dott.ssa Stefania Palmieri Notaio in Ravenna, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to STEFANIA PALMIERI - Notaio

Esente da bollo ai sensi dell'art. 34 DPR 29.9.1973 N. 601